

UNAMS-SCUOLA BARI.

## IL DIRIGENTE SCOLASTICO NON PUÒ EFFETTUARE VISITE DI CONTROLLO IN CLASSE.

Vietate le visite di controllo in classe da parte del D.S. Costituisce illecito penale.

*a cura del prof. Bartolo Danzi - Segretario Provinciale Regionale*

*UNAMS-Scuola (Federazione Nazionale Gilda/Unams) per la Puglia, 25/4/2005*

Il dirigente scolastico che effettui visite durante l'ora di lezione o convochi allo stesso modo il docente in presidenza, distogliendolo dalla sua attività didattica, commette un illecito penale oltre che la lesione di un interesse legittimo rientrante nella sfera giuridica del docente.

E' ben noto che molti Dirigenti scolastici, nel buon nome della loro carica di manager "autonomi", e forse anche troppo, svolgono visite personali di controllo in classe, anche magari con il pretesto di valutare l'andamento didattico-disciplinare della scolaresca.

Tanto è vietato specificatamente dalla Legge 300/70 art. 6 che espressamente prevede visite personali allorché "siano eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e che avvengano con l'applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori."

E' di tutta evidenza come la norma de qua tuteli il docente che improvvisamente, nel bel mezzo di una lezione, si veda piombare nella propria classe il Dirigente scolastico.

Tale tutela, come è ben comprensibile, non interessa solo l'aspetto professionale, che pure, nella sua rilevanza, potrebbe essere lesa nel diritto di libertà di insegnamento, ma anche la salvaguardia della dignità umana e la riservatezza dello stesso docente, che potrebbe vedere compromesso (a seguito di tale controllo) il proprio rapporto di stima e di fiducia nei suoi confronti dei suoi alunni.

Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali non possono riguardare mai una lezione scolastica in classe anche perché sul piano strettamente penale, un siffatto comportamento sarebbe punito dal C.P. ai sensi degli art. 331 e 340 in quanto: "Chi, esercitando imprese di servizi pubblici! [358 comma 2] o di pubblica necessità! [359 n. 2], interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, [340], è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a lire un milione ![332, 635 n. 2]".

Ad ogni modo le relative modalità (visite personali di controllo)debbono essere concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali aziendali (art. 6 L.300/70) o nella specie con le R.S.U., fermo restando che eventuali accordi o pattuizioni non potranno derogare ai sensi degli artt.2077-1418-1419 del C.C. rispetto a norme imperative di legge, nella specie il richiamato art. 6 dello Statuto Lavoratori che espressamente le vieta.

UNAMS-SCUOLA Federazione nazionale Gilda/UNAMS  
Segreteria Provinciale e Regionale per la PUGLIA